



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e Formazione
Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e, in particolare, l'art. 12 co. 5;

VISTO l'art. 5 del DPR 24 febbraio 1994 recante "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap";

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca";

VISTO in particolare, l'articolo 16, comma I del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che autorizza, per l'anno 2014, la spesa di euro IO milioni per attività di formazione e aggiornamento obbligatori del personale scolastico, con riguardo: al rafforzamento delle conoscenze e delle competenze di ciascun alunno; all'aumento delle competenze per potenziare i processi di integrazione a favore di alunni con disabilità e bisogni educativi speciali; al potenziamento delle competenze nelle aree ad alto rischio socio-educativo e a forte concentrazione di immigrati; all'aumento delle competenze relative all'educazione all'affettività, al rispetto delle diversità e delle pari opportunità di genere e al superamento degli stereotipi di genere; all'aumento delle capacità nella gestione e programmazione dei sistemi scolastici; all'aumento delle competenze relativamente ai processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica; all'aumento delle competenze per favorire i percorsi di alternanza scuola-lavoro;

VISTO il successivo comma 2 del richiamato articolo 16 del decreto-legge n. 104 del 2013, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca siano definite le modalità di organizzazione e gestione delle attività formative di cui al comma I, anche attraverso convenzioni con le università statali e non statali e con associazioni professionali di docenti accreditate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che possiedano specifica esperienza in questo tipo di interventi, da individuare nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza, nonché sia disciplinato lo svolgimento delle iniziative di formazione per favorire i percorsi di alternanza scuola-lavoro all'interno del contesto aziendale, al fine di promuovere lo sviluppo professionale specifico dei docenti coinvolti, attraverso l'apprendimento degli strumenti tecnico-laboratoriali più avanzati;

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia

sociale";

VISTO l'articolo 50 del citato decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 il quale prevede che in relazione a quanto disposto dagli articoli da 8 a 10 del medesimo decreto-legge, le disponibilità di competenza e di cassa delle spese per beni e servizi, ad esclusione delle spese per il funzionamento delle istituzioni scolastiche sono

CONSIDERATO che i Centri Territoriali di Supporto (CTS), di cui alla Direttiva 27 dicembre 2012, punto 2.1, costituiscono l'interfaccia fra l'Amministrazione e le scuole, e tra le scuole stesse nonché una rete di supporto al processo di integrazione e allo sviluppo professionale dei docenti e alla diffusione delle migliori pratiche, anche al fine di assicurare una migliore efficienza ed efficacia nella gestione delle risorse disponibili e una maggiore capacità complessiva del sistema di offrire servizi adeguati;

CONSIDERATO il Rapporto di 'Monitoraggio e Valutazione del progetto Nuove Tecnologie e Disabilità a cura dell'INVALSI (2010) nel quale vengono esaminate le azioni formative svolte dai CTS-Centri Territoriali di Supporto;

RITENUTO opportuno potenziare le attività di formazione di cui al predetto DM 821/2013, art. 3, c. 1, lett. h;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche"; VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 avente per oggetto "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante le "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2014);

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 148 di approvazione del "Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016",

CONSIDERATO nello specifico, che le attività di formazione e aggiornamento sono volte a fornire le competenze necessarie alla presa in carico del progetto inclusivo nelle singole classi;

DISPONE

Art. 1 (Finalità)

1. Al fine di migliorare il rendimento della didattica, con particolare riferimento alle zone in cui è maggiore il rischio socio-educativo, e potenziare le capacità organizzative del personale scolastico, sono indette le attività di formazione e aggiornamento obbligatori del personale scolastico, con riguardo all'aumento delle competenze per potenziare i processi di integrazione a favore di alunni con disabilità e bisogni educativi speciali.

Art. 2 (Destinatari)

1. Destinatario delle attività formative è l'intero corpo docenti, con priorità data a coloro i quali si trovino ad operare nelle classi ove sono iscritti, per l'A.S. 2014/2015, alunni con disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento e altri bisogni educativi speciali.

Art. 3 (Obiettivi e modalità)

1 Le attività di formazione e aggiornamento sono volte a fornire le competenze necessarie alla presa in carico del progetto inclusivo nelle singole classi e nell'intera comunità scolastica.

2 Nello specifico, esse sono finalizzate a consentire ai docenti curricolari, in collaborazione con i docenti per il sostegno, di acquisire le competenze necessarie all'analisi collegiale delle diagnosi (di disabilità o DSA), al fine di rendere il progetto educativo individualizzato (PEI) o il piano didattico personalizzato (PDP), funzionali alle effettive esigenze dell'alunno, secondo le indicazioni di cui all'allegato I del presente decreto.

3 Le esperienze formative sono realizzate mediante metodologia partecipata. In esse si alterneranno fasi di approfondimento teorico-disciplinare a distanza con momenti in presenza.

Art. 4 (Procedure operative)

1. Gli Uffici scolastici regionali individuano progetti ed i soggetti cui affidare la realizzazione delle attività formative, nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza, tra le istituzioni scolastiche statali o loro reti, con particolare riferimento agli istituti scolastici sedi dei Centri Territoriali di supporto, nonché tra quelli di cui all'articolo 16 comma 2 primo periodo del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

2. Costituirà titolo preferenziale la capacità della scuola di aggregare il maggior numero di istituzioni scolastiche presenti sul territorio, di attivare sinergie con le varie realtà territoriali (associazioni, università, etc ...) nonché di assicurare una migliore efficienza ed efficacia nella gestione delle risorse disponibili e una maggiore capacità complessiva del sistema di offrire servizi adeguati, anche attraverso un uso ottimale di fondi precedentemente erogati per simili finalità.

3. Le Istituzioni scolastiche, ovvero gli Enti di cui all'art. 16, c. 2 del Decreto-legge 104/2011 potranno avvalersi della collaborazione, a titolo gratuito, col solo rimborso delle spese di viaggio e di vitto, di esperti delle associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari.

4. Le candidature, che dovranno aderire ai criteri di cui all'allegato I del presente decreto, sono valutate da commissioni nominate dai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, una per regione, composte da personale dipendente degli stessi Uffici, dotato di specifica professionalità. Ai componenti la commissione non spettano compensi od indennità comunque denominate. Alla valutazione si provvede attribuendo un punteggio nel limite massimo di 100 punti e nel rispetto dei seguenti criteri:

- adeguatezza della proposta alle specifiche del progetto formativo (massimo 40 punti);
- progetti formativi in favore del personale scolastico precedentemente portati a valido compimento (massimo 30 punti);
- qualità e fruibilità dei materiali formativi, che rimangono proprietà dell'Amministrazione, che le istituzioni o reti si impegnano a realizzare nell'ambito del progetto (massimo 30 punti).

5. Gli Uffici Scolastici Regionali trasmettono alla Direzione generale per il personale scolastico i progetti approvati con le relative specifiche e l'elenco dei soggetti titolari degli stessi coi relativi importi. La Direzione generale per il personale scolastico provvede a comunicare le medesime informazioni alla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie.

Articolo 5

(Monitoraggio e rendicontazione)

1 Gli Uffici Scolastici Regionali eseguono un monitoraggio delle attività di formazione e al riguardo predispongono un rapporto che presentano alla Direzione generale per il personale scolastico per le considerazioni di merito.

2 La rendicontazione per i progetti formativi è effettuata anche sulla base dello schema di rilevazione allegato al presente decreto.

Articolo 6

(Assegnazione delle risorse economiche)

1 Per le finalità di cui al presente articolo sono destinate risorse finanziarie pari ad euro 450.000,00, ripartite tra i territori regionali in proporzione al numero dei docenti in organico di diritto inclusi quelli di sostegno, secondo la ripartizione di cui all'allegato 2 del presente Decreto.

2 La liquidazione ed il pagamento alle Istituzioni scolastiche avverrà in due tranche: la metà dell'importo verrà corrisposto durante la tasc di avvio del progetto, per consentire il regolare inizio delle attività, mentre la seconda potrà essere erogata previa rendicontazione dello specifico progetto approvata dai revisori dei conti delle istituzioni medesime ed in conformità ai monitoraggi sugli esiti dell'attività svolta effettuati dagli Uffici scolastici regionali e validati dalla Direzione generale per il personale scolastico.

IL DIRETTORE GENERALE

Giovanni Boda